

REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/82 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1982****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria della Libia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per l'urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 325 600 ECU; che, in data 19 luglio 1982, l'importazione del suddetto prodotto nella Comunità,

originario della Libia, ha raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti della Libia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 agosto 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per il seguente prodotto originario della Libia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02 B	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.